

INAIL

IL D.M. 1 SETTEMBRE 2021, *decreto controlli*
IL D.M. 2 SETTEMBRE 2021, *decreto gsa*

Ruggero Maialetti
r.maialetti@inail.it



09/02/2024

WEBINAR _ La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

D.Lgs 81/08

Tit. I Principi
comuni

Tit. II:

Tit. III

Tit. IV

Tit. V

Tit. VI

Tit. VII

Tit. VIII

Tit. IX

Tit. X

Tit. X-BIS

Tit. XI

Tit. XII

Tit. XIII

Capo I ...

Capo II ...

Capo III Gestione della
prevenzione nei
luoghi di lavoro

Capo IV ...

Sez. I ...

Sez. II ...

Sez. III ...

Sez. IV ...

Sez. V ...

Sez. VI Gestione delle
emergenze

Sez. VII ...

Art. 43 ...

Art. 44 ...

Art. 45 ...

Art. 46 Prevenzione
incendi

Art. 46

Nuova prevenzione incendi

DM 10/03/98

3. Fermo restando ...i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali...o, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

DM 03/09/2021 ("MINICODICE")

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art, 46, c. 3, lett. a), punti 1 e 2, del D.Lgs 81/08

DM 01/09/2021 ("DECRETO CONTROLLI")

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, c.3, lett. a), p.to 3, del D.Lgs 81/08

DM 02/09/2021 ("DECRETO GSA")

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, c.3, lett. a), p.to 4 e lett. b) del D.Lgs 81/08

Parti rimanenti del DM

ABROGATE

dal 29/10/2022

Art.3, comma 1, lettera e)

Art. 4

allegatoVI

ABROGATI

dal 25/09/2022

Art. 3 comma 1 lettera f)

Art. 5, 6, 7

ABROGATI

dal 04/10/2022

“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Articolato normativo

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

Art. 4 - Qualificazione dei tecnici manutentori

Art. 5 - Abrogazioni

Art. 6 - Entrata in vigore

Allegato I

(Art. 3, comma 1)

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

- 1 Manutenzione e controllo periodico
- 2 Sorveglianza

Allegato II

(Art. 1, comma 1)

Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

- 1 Generalità
- 2 Docenti
- 3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
- 4 Valutazione dei requisiti
- 5 Procedure amministrative

Art. 2. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Non sono indicate limitazioni



Si applica a tutti i luoghi di lavoro

Art. 3. - Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2.

3. **Il datore di lavoro** attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ALLEGATO I

1. Manutenzione e controllo periodico

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2.

3.

Art. 3. - Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di **manutenzione e i controlli** sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono **eseguiti e registrati** nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2.

3. **Il datore di lavoro** attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ALLEGATO I

1. Manutenzione e controllo periodico

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2.

3.

nalizzazione del lavoro al fine di conseguire un miglior utilizzo delle risorse umane.

Art. 3. - Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di **manutenzione e i controlli** sugli **impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio** sono **eseguiti e registrati** nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2.

3. **Il datore di lavoro** attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ALLEGATO I

1. Manutenzione e controllo periodico

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2.

3.

nalizzazione del lavoro al fine di conseguire un miglior utilizzo delle risorse umane.

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

- a. **manutenzione**: operazione o intervento finalizzato a **mantenere in efficienza ed in buono stato**, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- b.
- c.
- d. **controllo periodico**: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per **verificare la completa e corretta funzionalità** di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- e.

ALLEGATO I**1. Manutenzione e controllo periodico****Novità**

... ..

3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di **impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**, che integrano le disposizioni applicabili.

Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione
Estintori	UNI 9994-1
Reti di idranti	UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845
Impianti sprinkler	UNI EN 12845
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)	UNI 11224
Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)	UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32
Sistemi di evacuazione fumo e calore	UNI 9494-3
Sistemi a pressione differenziale	UNI EN 12101-6
Sistemi a polvere	UNI EN 12416-2
Sistemi a schiuma	UNI EN 13565-2
Sistemi spray ad acqua	UNI CEN/TS 14816
Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)	UNI EN 14972-1
Sistema estinguente ad aerosol condensato	UNI EN 15276-2
Sistemi a riduzione di ossigeno	UNI EN 16750
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco	UNI 11473
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso	UNI 11280 Serie delle norme UNI EN 15004

Art. 3. - Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono **eseguiti e registrati** nel rispetto delle **disposizioni legislative e regolamentari** vigenti, secondo la **regola dell'arte**, in accordo alle **norme tecniche** applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle **istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore**, secondo i **criteri indicati nell'Allegato I**, ...

2.

3. Il **datore di lavoro** attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. razio

ALLEGATO I

1. Manutenzione e controllo periodico

1. Il **datore di lavoro** deve predisporre **un registro dei controlli** dove siano annotati **i controlli periodici e gli interventi di manutenzione** su **impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio**, secondo le **cadenze temporali** indicate da **disposizioni, norme e specifiche tecniche** pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal **manuale d'uso e manutenzione**. Tale registro deve essere mantenuto **costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo**.

2.

3.

DM 01/09/2021

IL REGISTRO DEI CONTROLLI

Non previsto dal DM 10/03/98 **Novità**

Previsto dal DM 03/08/2015, dal DPR 151/2011, DPR 37/1998 (abrogato)

Serve per registrare tutti gli interventi e programmare quelli programmabili

Deve essere predisposto dal datore di lavoro

Il DM non fornisce un modello

Per ciascun impianto, attrezzatura, sistema di sicurezza antincendio dovrebbe contenere, ad es.:

- Data prevista dell'intervento (per quelli programmabili)
- Data effettivo svolgimento dell'intervento
- Esito
- Eventuale misura adottata per risolvere anomalie riscontrate
- (Riferimento a) rapporto sull'intervento

*Rilasciato
in conformità alle norme tecniche
da chi esegue materialmente l'intervento*

DM 01/09/2021

Chi può svolgere materialmente le manutenzioni e i controlli ?

Art. 4. - Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da **tecnici manutentori qualificati**.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

ALLEGATO I

1. Manutenzione e controllo periodico

...

2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da **tecnici manutentori qualificati**, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

- a. **manutenzione**: operazione o intervento finalizzato a **mantenere in efficienza ed in buono stato**, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- b. **tecnico manutentore qualificato**: persona fisica in **possesso dei requisiti tecnico-professionali** di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- c. **qualifica**: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
- d. **controllo periodico**: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per **verificare la completa e corretta funzionalità** di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
- e.

Novità

DM 10/03/98 _ Allegato VI, p.to 6.4

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato

DM 01/09/2021

Chi può svolgere materialmente
le manutenzioni e i controlli ?

ALLEGATO II - QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

- 1. Generalità**
- 2. Docenti**
- 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore**
- 4. Valutazione dei requisiti**
- 5. Procedure amministrative**

DM 01/09/2021

Chi può svolgere materialmente
le manutenzioni e i controlli ?

Per effetto del DM 15 settembre 2022, le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal **25 settembre 2023**.

Per effetto del DM 31 agosto 2023, le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal **25 settembre 2024**.

Art. 4. - Qualificazione dei tecnici manutentori *Art. 1. - Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

...

e. sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

ALLEGATO I

2. Sorveglianza

1. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, **le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.**

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

...

e. **sorveglianza**: insieme di **controlli visivi** atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle **normali condizioni operative**, siano **correttamente fruibili** e **non presentino danni materiali evidenti**. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

ALLEGATO I

2. Sorveglianza

1. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, **le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.**

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

...

e. **sorveglianza**: insieme di **controlli visivi** atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle **normali condizioni operative**, siano **correttamente fruibili** e **non presentino danni materiali evidenti**. La sorveglianza può essere effettuata **dai lavoratori normalmente presenti** dopo aver ricevuto **adeguate istruzioni**.

ALLEGATO I

2. Sorveglianza

1. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, **le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo**



Novità

DM 01/09/2021

LA SORVEGLIANZA

Ragionevole affidarla agli addetti al servizio antincendio (è compresa nei corsi di formazione del DM 02/09/2021)

Per ogni attrezzatura ... soggetti a sorveglianza, le liste di controllo dovrebbero:

- indicare puntualmente cosa e come verificare
- consentire di registrare eventuali anomalie

Il registro dei controlli potrebbe contenere i facsimili delle liste di controllo e raccogliere quelle compilate

Gli incaricati della sorveglianza dovrebbero conoscere puntualmente:

- quali sono gli impianti e le attrezzature di propria competenza
- con che periodicità effettuare la sorveglianza
- a chi segnalare immediatamente eventuali anomalie

Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, c.3, lett. a), p.to 4 e lett. b) del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81"

Articolato normativo

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

Art. 3 - Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio

Art. 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Art. 6 - Requisiti dei docenti

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 8 - Entrata in vigore

Allegato I

(Art. 2, comma 1)

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Allegato II

(Art. 2, comma 1)

Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III

(Art. 5, comma 1)

Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV

(Art. 5, comma 2)

Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

Allegato V

(Art. 6, comma 3)

Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei **luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62** del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono **nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV** del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano **limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.**

Art. 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio

Art. 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Art. 6 - Requisiti dei docenti

I CONTENUTI

- informazione e formazione antincendio per i lavoratori (caratteristiche e contenuti)
Art. 3, c. 1 _ Allegato I, p.to 1.2
- esercitazioni antincendio (ove previste)
Allegato I, p.to 1.3
- piano di emergenza (ove previsto) o misure organizzative e gestionali in caso di incendio (negli altri casi)
Art. 2, c. 2 e c. 4 _ Allegato II
- designazione degli addetti al servizio antincendio
Art. 4
- corsi di formazione e aggiornamento degli addetti in funzione del livello di rischio (caratteristiche e i contenuti)
Art. 5, c. 1 _ Allegato III
- casi in cui gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica
Art. 5, c. 2 _ Allegato IV
- requisiti dei docenti per i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendi
Art. 6 _ Allegato V

ALLEGATO I - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

Novità

...

1.2 **Informazione e formazione antincendio**

1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:

- a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
- b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
- d) l'ubicazione delle vie d'esodo;
- e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
 - le azioni da attuare in caso di incendio;
 - l'azionamento dell'allarme;
 - le procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

ALLEGATO I - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

...

1.2 Informazione e formazione antincendio

1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:

- a) i **rischi** di incendio e **di esplosione legati all'attività svolta**;
- b) i **rischi** di incendio e **di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte**;
- c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
- d) l'ubicazione delle vie d'esodo;
- e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
 - le azioni da attuare in caso di incendio;
 - l'azionamento dell'allarme;
 - le procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - la modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

Novità

DM 02/09/2021

Formazione antincendio per i lavoratori (allegato I, punto 1.2)

I contenuti della *formazione specifica* dei lavoratori definiti dall'**accordo Stato – Regioni” del 21/12/2011**, ai sensi dell'art. 37 del T.U. comprendono già:

- *Rischi da esplosione*
- *Emergenze*
- *Procedure esodo e incendi*

Formazione antincendio per i lavoratori:

- nell'ambito dei corsi definiti dall'**accordo Stato – Regioni” del 21/12/2011**
- dettagliando gli argomenti secondo quanto previsto dal DM 02/09/2021, allegato I, punto 1.2

DM 02/09/2021

Esercitazioni antincendio (allegato I, punto 1.3)

- per l'addestramento dei lavoratori sulle procedure di esodo e di primo intervento
- nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza (art. 2, comma 2)
- cadenza almeno annuale

Novità

- non più riportati casi in cui non devono essere svolte (considerare l'affollamento e persone con specifiche esigenze)
- lavoratori "essenziali" per la sicurezza dei luoghi di lavoro, non "devono più essere esclusi" (partecipano, a rotazione)
- ulteriore esercitazione in caso di incremento sia del numero di lavoratori sia dell'affollamento
- necessario documentare lo svolgimento delle esercitazioni
- in presenza di più dl nello stesso edificio, coordinamento non più promosso necessariamente dall'amministratore

DM 02/09/2021

Piano di emergenza _ art. 2, comma 2; allegato II, punto 2.1

Espressamente richiesto per i luoghi di lavoro:

- ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- aperti al pubblico, con **presenza contemporanea di più di 50 persone**;
- soggetti a controlli di prevenzione incendi (allegato I del d.p.r. 151/2011).

Novità

Deve contenere:

- le azioni che i lavoratori devono attuare in caso di incendio;
- le procedure di evacuazione per i lavoratori e le altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le misure per assistere le persone con esigenze speciali.

DM 02/09/2021

Piano di emergenza _ allegato II, punto 2.2

Possibilità di predisporre **un centro di gestione delle emergenze**:

Novità

- in attuazione di specifiche regole tecniche
- per garantire una maggiore efficacia all'attuazione delle misure di emergenza
- in esito alla valutazione dei rischi

Personne con esigenze speciali in caso di incendio _ allegato II, p.to 3

ALLEGATO II - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

...

3. Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

Personne con esigenze speciali in caso di incendio _ allegato II, p.to 3

ALLEGATO II - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

...

3. Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

Personne con esigenze speciali in caso di incendio _ allegato II, p.to 3

ALLEGATO II - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA

...

3. Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.

2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.

3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

- ...su sedia a rotelle
- ...con mobilità ridotta
- ...con vista ridotta
- ...con udito ridotto

DM 10/03/98 _ Allegato VIII, p.to 8.3
ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI
IN CASO DI INCENDIO

Persone con esigenze speciali in caso di incendio _ allegato II, p.to 3

Persone con esigenze speciali	Persone con ridotte capacità	Ridotte capacità sensoriali
		Ridotte capacità motorie
(Non definite espressamente)	Altre persone con esigenze speciali	Donne in stato di gravidanza
		Bambini
		Persone anziane
		Altre

Ridotte capacità: abilità non sufficienti per rendersi conto dell'emergenza in atto e per raggiungere autonomamente un luogo sicuro.

Altre esigenze speciali: più sensibili emotivamente o fisicamente, più facilmente soggette a disorientamento, affaticamento o panico.

Possibile definizione operativa: persone per le quali, in caso di incendio, è necessario **adottare particolari accorgimenti, aggiuntivi** rispetto a quelli adottati per tutte le altre.

DM 02/09/2021

Designazione degli addetti al servizio antincendio _ Art. 4

*...i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati **ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO...***

Novità

- all'esito della valutazione dei rischi d'incendio
- sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

DM 02/09/2021

Formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendio _ Art. 5 e All. III

Contenuti dei corsi di formazione correlati al livello di rischio dell'attività

Classificazione secondo All. III DM 02/09/2021	Attività comprese	corrispondenza con allegato IX del DM 10/03/1998	Principali differenze
Attività di livello 1	Non riconducibili a livello 2 o 3, scarsa possibilità di sviluppo di focolai e senza probabilità di propagazione delle fiamme	Attività a rischio di incendio basso	Senza sostanziali differenze
Attività di livello 2	a) luoghi. di lavoro compresi in All. I DPR 151/2011, escluse attività di livello 3; b) cantieri con sostanze infiammabili e fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.	Attività a rischio di incendio medio	Senza sostanziali differenze
Attività di livello 3	Attività specificamente indicate	Attività a rischio di incendio elevato	Aggiunti <ul style="list-style-type: none">• interporti• stabilimenti di stoccaggio e trattamento rifiuti Modificati uffici, strutture sanitarie, aerostazioni...

DM 02/09/2021

Formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendio _ Art. 5 e All. III

Contenuti dei corsi di formazione correlati al livello di rischio dell'attività

Classificazione secondo All. III DM 02/09/2021	Tipo di corso	Durata (ore)	Principali differenze con corsi corrispondenti dell'allegato IX del DM 10/03/1998
			Per tutti i livelli, introdotti: <ul style="list-style-type: none">• presa visione del registro antincendio• chiarimenti ed esercitazione sull'attività di sorveglianza
Attività di livello 1	1-FOR	4	Non è più possibile fruire di audiovisivi per illustrare l'uso degli estintori, ma bisogna effettuare la prova pratica
Attività di livello 2	2-FOR	8	Trattazione esplicita di: <ul style="list-style-type: none">• reazione al fuoco• resistenza al fuoco• controllo di fumo e calore• controlli e manutenzioni
Attività di livello 3	3-FOR	16	Introduzione dell'operatività antincendio e della gsa (non ci si limita più alle principali procedure da attuare in caso di emergenza) Segnaletica sicurezza e illuminazione emergenza non più argomenti esplicitati

Art. 5. - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

...

5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con **cadenza almeno quinquennale**, secondo **quanto previsto nell'allegato III**.

Novità

Durata dei corsi di aggiornamento correlati al livello di rischio dell'attività

Classificazione secondo All. III, DM 02/09/2021	Tipo di corso	Durata (ore)	MODULI
Attività di livello 1	1-AGG	2	<ul style="list-style-type: none">Esercitazioni pratiche (2 ore)
Attività di livello 2	2-AGG	5	<ul style="list-style-type: none">Parte teorica (2 ore)Esercitazioni pratiche (3 ore)
Attività di livello 3	3-AGG	8	<ul style="list-style-type: none">Parte teorica (5 ore)Esercitazioni pratiche (3 ore)

DM 02/09/2021

Formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendio _ Art. 5

Novità

Art. 5. - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

...

...

6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di **docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.**

7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il **medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6**, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda **in possesso dei medesimi requisiti**

Requisiti dei docenti per i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendi _ Art. 6 e All. V

Art. 6. - Requisiti dei docenti

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.

2. I **docenti della parte teorica e della parte pratica** devono aver conseguito almeno il **diploma di scuola secondaria di secondo grado** ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno **novanta ore come docenti in materia antincendio**, sia **in ambito teorico che in ambito pratico**, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) avere frequentato con esito positivo un **corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A** erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- c) essere **iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno** di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 **e aver frequentato**, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al **modulo 10 di esercitazioni pratiche**;
- d) rientrare tra il **personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Requisiti dei docenti per i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendi _ Art. 6 e All. V

Art. 6. - Requisiti dei docenti

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.

3. **I docenti della sola parte teorica** devono aver conseguito almeno il **diploma di scuola secondaria di secondo grado** ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- documentata esperienza di almeno **novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico**, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un **corso di formazione di tipo B per docenti teorici** erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- **iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno** di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare tra il **personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

DM 02/09/2021

Requisiti dei docenti per i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendi _ Art. 6 e All. V

Art. 6. - Requisiti dei docenti

1. I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.

5. I **docenti della sola parte pratica** devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno **novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico**, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) avere frequentato con esito positivo un **corso di formazione di tipo C per docenti pratici** erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;
- c) rientrare tra il **personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

DM 02/09/2021

Requisiti dei docenti per i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendi _ Art. 6 e All. V

Contenuti dei corsi di formazione per docenti

Tipo di corso	Numero di Moduli	Durata totale (ore)
Corso di formazione per docenti teorico/pratici Tipo A	10 (Contenuti minimi indicati in tabella 5.1)	60
Corso di formazione per docenti teorici Tipo B	9 (Primi 9 moduli, teorici, del corso di tipo A, con contenuti indicati in tabella 5.1)	48
Corso di formazione per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli pratici Tipo C	1 (costituisce un segmento formativo specifico. Non è consentita la frequenza parziale del corso completo di 60 ore)	28

Requisiti dei docenti per i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendi _ Art. 6 e All. V

5.4 Esami di fine corso

5.4.1 Esame di fine corso per l'abilitazione all'erogazione sia dei moduli teorici sia dei moduli pratici.

1. L'esame di fine corso è articolato in una prova scritta, consistente in ...

...

5.4.2 Esame di fine corso per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli teorici

1. L'esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in ...

...

5.4.3 Esame di fine corso per l'abilitazione all'erogazione dei soli moduli pratici

1. L'esame di fine corso è articolato in una prova scritta consistente in ...

...

Requisiti dei docenti per i corsi di formazione e aggiornamento degli addetti al servizio antincendi _ Art. 6 e All. V

Allegato V_5.5 Aggiornamento dei docenti

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto, per il mantenimento della qualifica di formatore, i docenti devono effettuare **corsi di aggiornamento** in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro **nell'arco di cinque anni** dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i docenti in possesso di esperienza nel settore, nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
2. L'aggiornamento quinquennale dei docenti **abilitati all'erogazione dei moduli teorici e dei moduli pratici** ha durata di **almeno 16 ore, di cui 4 ore riservate alla parte pratica**.
3. L'aggiornamento quinquennale dei docenti **abilitati all'erogazione dei soli moduli teorici** ha durata di **almeno 12 ore**.
4. L'aggiornamento quinquennale dei docenti **abilitati all'erogazione dei soli moduli pratici** ha durata di **almeno 8 ore, di cui 4 ore della parte pratica**.
5. La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.
6. È consentito l'utilizzo di metodologie di insegnamento innovative per l'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, anche con modalità FAD (formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

INAIL

GRAZIE PER L'ATTENZIONE